



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
DAL 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

Alle Aziende Associate

3 novembre 2025

Info/162.25/RENTRI/FAQ/ Su aspetto esteriore rifiuti e contributo annuale

RENTRI - FAQ - "ASPETTO ESTERIORE DEI RIFIUTI - CAPO 6 DEL FIR" e "CONTRIBUTO ANNUALE"

Informiamo che sul sito www.rentri.gov.it sono state pubblicate le seguenti due FAQ:

- [FAQ](#) su **"Aspetto esteriore dei rifiuti (campo 6 del FIR). Modalità di compilazione"** che riporta le indicazioni fornite dal Ministero dei Trasporti MIT - Dipartimento per i trasporti e la navigazione Direzione Generale della Motorizzazione - Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli, **in merito** all'applicazione della normativa di cui al trasporto di merci su strada **"ADR" al trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi.**
- Il chiarimento del suddetto Dicastero stabilisce che *"Per quanto attiene al trasporto di rifiuti pericolosi su strada la norma di riferimento è il testo dell'Accordo ADR (allegato tecnico alla direttiva della Commissione e del Consiglio europeo 2008/68) recepita in Italia con il d.lgs. 35 del 2010. Nello specifico e conformemente ai dettami del suddetto Accordo **il trasporto di rifiuti in cisterna non può considerarsi alla rinfusa** poiché avviene tramite il conferimento in un contenitore dedicato (la cisterna per l'appunto)."*
- Pertanto, **in caso di trasporto di rifiuti in cisterna, chiarisce il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al campo 6 del FIR deve essere utilizzata la voce "n. colli /contenitori".**
- [FAQ](#) su **Contributo annuale dovuto al RENTRI** che ricorda quanto previsto dall'art. 14 del DM n. 59/2023 e dall'Allegato III, Tabella I dello stesso decreto, e cioè che il contributo annuale **per gli anni successivi a quello di iscrizione, va versato entro il 30 aprile di ciascun anno** ed è pari a:
 - **60 euro per ogni unità locale** per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti e, a prescindere dal numero dei dipendenti, per trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi e per i soggetti di cui all'art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
 - **30 euro per ogni unità locale:** per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
 - **10 euro per ogni unità locale:** per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.

- L'operatore deve verificare annualmente, entro il 30 aprile, la regolarità della propria posizione contributiva e provvedere in autonomia al versamento del contributo dovuto che essere effettuato esclusivamente tramite l'area riservata RENTRi, utilizzando la funzione: "Pratiche / Contributo annuale".La stessa FAQ chiarisce altresì che, **nel caso del terzo scaglione**, i soggetti obbligati all'iscrizione potranno avviare la pratica di iscrizione a partire dal 15 dicembre 2025 ed effettuare il pagamento del contributo e la trasmissione della pratica nel 2026, e comunque entro il 13 febbraio 2026. Tale contributo versato riferito all'iscrizione nell'anno 2026 avrà valore per l'intera annualità 2026 senza ulteriori pagamenti fino al 30 aprile dell'anno successivo.